

sono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni, salvo il disposto dell'articolo 4.

« Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie ove non esiste trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai quattordici anni compiuti.

« Potranno però rimanere quelli di dodici anni compiuti, che si trovino già impiegati alla data della presente legge. »

Pongo a partito questo articolo 1, nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

« Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui nell'articolo 17, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti d'un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui resulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

« Il libretto sarà conforme al modello, che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

« Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.

« Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di questo ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.

« L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.

« La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

« Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo. »

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Di San Giuliano, relatore. Per le ragioni che ho svolto ieri nella discussione generale, di concerto col Governo, la Commissione prega gli onorevoli Cabrini, Crespi, Credaro e Chiarugi di ritirare i loro emendamenti.

All'onorevole Podestà, la Commissione, mentre gli rivolge la medesima preghiera, è lieta di dar affidamento che la sua proposta potrà esser presa dal Governo in benevolo esame, nella compilazione del regolamento.

Presidente. Su questo articolo, è iscritto a parlare primo l'onorevole Podestà.

Ha facoltà di parlare.

Podestà. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione e sicuro che sarà dello stesso pensiero anche il Governo, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Bacelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Questa mattina stessa è stato concertato fra Commissione e Governo questo intendimento: non mi parrebbe più possibile mettere ciò in un articolo di legge.

Presidente. L'onorevole Calissano ha facoltà di parlare.

Calissano. Chiedo alla Commissione un semplice schiarimento.

È detto che l'ufficiale sanitario deve compiere la visita per certificare dell'attitudine fisica al lavoro del giovane operaio. Desidero sapere dalla Commissione, se con ciò s'intende che gli altri medici non possano rilasciare il certificato, o semplicemente se questa disposizione si riferisca all'obbligo al sanitario di rilasciare questo certificato senza spesa.

Richiamo poi l'attenzione della Giunta all'antico testo, dove appunto, per dichiarare l'attitudine della puerpera al ritorno al lavoro, si stabilisce anche l'obbligo espresso che il certificato non possa essere rilasciato da altri che dall'ufficiale sanitario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Una semplice osservazione sull'applicazione pratica della legge.

L'onorevole Di San Giuliano, parlando in occasione della discussione dell'articolo 1° della legge, diceva che nelle miniere di zolfo i giovani non hanno potuto lavorare